



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

PROPOSTA DI LEGGE

N. 342 dell'8 agosto 2022

ADOTTATA DALLA GIUNTA REGIONALE

CON DELIBERAZIONE N. 692
DEL 4 AGOSTO 2022

***PROMOZIONE DI PROCEDURE DI SEMPLIFICAZIONE E
REINGEGNERIZZAZIONE DEI PROCESSI AMMINISTRATIVI.
ATTRIBUZIONE DI FUNZIONI AMMINISTRATIVE A ROMA CAPITALE E AI
COMUNI CAPOLUOGO DI PROVINCIA DELLA REGIONE***

ASSEGNATA ALLE COMMISSIONI: I – IV – V – VI – VIII – X – XI – XII

ALTRI PARERI RICHIESTI: -

**ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE
(SEDUTA DEL 4 AGOSTO 2022)**

L'anno duemilaventidue, il giorno di giovedì quattro del mese di agosto, alle ore 15.35 presso la Presidenza della Regione Lazio (Sala Giunta), in Roma - via Cristoforo Colombo n. 212, previa formale convocazione del Presidente per le ore 15.30 dello stesso giorno, si è riunita la Giunta regionale così composta:

- | | | | |
|-------------------------------|------------------------|----------------------------------|------------------|
| 1) ZINGARETTI NICOLA | <i>Presidente</i> | 7) LOMBARDI ROBERTA | <i>Assessore</i> |
| 2) LEODORI DANIELE | <i>Vice Presidente</i> | 8) ONORATI ENRICA | “ |
| 3) ALESSANDRI MAURO | <i>Assessore</i> | 9) ORNELI PAOLO | “ |
| 4) CORRADO VALENTINA | “ | 10) TRONCARELLI ALESSANDRA | “ |
| 5) D'AMATO ALESSIO | “ | 11) VALERIANI MASSIMILIANO | “ |
| 6) DI BERARDINO CLAUDIO | “ | | |

Sono presenti: *il Presidente, il Vice Presidente e gli Assessori Corrado, D'Amato, Onorati e Orneli.*

Sono collegati in videoconferenza: *gli Assessori Alessandri, Di Berardino e Troncarelli.*

Sono assenti: *gli Assessori Lombardi e Valeriani.*

Partecipa la sottoscritta Segretario della Giunta dottoressa Maria Genoveffa Boccia.

(O M I S S I S)

Deliberazione n. 692

Proposta di legge regionale recante “Promozione di procedure di semplificazione e reingegnerizzazione dei processi amministrativi. Attribuzione di funzioni amministrative a Roma Capitale e ai comuni capoluogo di provincia della Regione”.

LA GIUNTA REGIONALE

Su proposta dell’Assessore al Turismo, Enti Locali, Sicurezza Urbana, Polizia Locale e Semplificazione Amministrativa, di concerto con il Presidente

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6, “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale” e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il regolamento regionale di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale 6 settembre 2002, n. 1, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42 e successive modifiche”;

VISTA la legge regionale 12 agosto 2020, n. 11, “Legge di contabilità regionale”;

VISTO il regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26, “Regolamento regionale di contabilità”, che, ai sensi dell’articolo 56, comma 2, della l.r. n. 11/2020 e fino alla data di entrata in vigore del regolamento di contabilità di cui all’articolo 55 della citata l.r. n. 11/2020, continua ad applicarsi per quanto compatibile con le disposizioni di cui alla medesima l.r. n. 11/2020;

VISTA la legge regionale 30 dicembre 2021, n. 20, “Legge di stabilità regionale 2022”;

VISTA la legge regionale 30 dicembre 2021, n. 21, “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2022-2024”;

VISTA la deliberazione di Giunta regionale 30 dicembre 2021, n. 992, concernente “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2022-2024. Approvazione del "Documento tecnico di accompagnamento", ripartito in titoli, tipologie e categorie per le entrate ed in missioni, programmi, titoli e macroaggregati per le spese;

VISTA la deliberazione di Giunta regionale 30 dicembre 2021, n. 993, concernente “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2022-2024. Approvazione del "Bilancio finanziario gestionale", ripartito in capitoli di entrata e di spesa ed assegnazione delle risorse finanziarie ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità amministrativa”, come modificata dalla deliberazione di Giunta regionale 14 giugno 2022, n. 437;

VISTA la deliberazione di Giunta regionale 18 gennaio 2022, n. 8, concernente “Indirizzi per la gestione del bilancio regionale 2022-2024 ed approvazione del bilancio reticolare, ai sensi degli articoli 30, 31 e 32, della legge regionale 12 agosto 2020, n. 11”;

VISTA la nota del Direttore Generale prot. n. 262407 del 16 marzo 2022, con la quale sono state fornite le modalità operative per la gestione del bilancio regionale 2022-2024;

VISTA la legge 5 maggio 2009, n. 43, “Delega al Governo in materia fiscale, in attuazione dell’articolo 119 della Costituzione” e, in particolare, l’articolo 24 concernente “Ordinamento transitorio di Roma Capitale”;

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2012, n. 61, “Ulteriori disposizioni recanti attuazione dell’articolo 24 della legge 5 maggio 2009, n. 42, in materia di ordinamento di Roma Capitale” e, in particolare, l’articolo 1, comma 2, il quale dispone che “Ferme restando le funzioni amministrative già attribuite dall’articolo 24, comma 3, della legge delega, nonché quanto previsto dall’articolo 2, comma 7, della medesima legge, con legge regionale, sentiti la Provincia di Roma e Roma capitale, possono essere conferite a quest’ultima ulteriori funzioni amministrative nell’ambito delle materie di competenza legislativa della Regione”;

VISTA la legge regionale 6 agosto 1999, n. 14, “Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo” e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, “Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l’efficienza della giustizia” convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113 e, in particolare, l’articolo 6;

ATTESO CHE la Regione intende procedere, sulla base dei principi costituzionali di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, ad attribuire con legge regionale, nelle materie di propria competenza, ulteriori funzioni amministrative a Roma Capitale ed ai comuni capoluogo di provincia, con particolare riferimento alle materie del governo del territorio, difesa del suolo, attività produttive e ambiente;

CONSIDERATO che, a tal fine, con la Memoria di Giunta regionale 28 giugno 2022, n. M3 è stato attivato un percorso di concertazione con Roma Capitale ed i comuni capoluogo di provincia della Regione sulla proposta di legge regionale recante “Promozione di procedure di semplificazione e reingegnerizzazione dei processi amministrativi. Attribuzione di funzioni amministrative a Roma Capitale e ai comuni capoluogo di provincia della Regione”;

VISTE le note prott. nn. 665431-665474-665527-665551-665576 del 6 luglio 2022, con cui il Presidente della Regione Lazio ha invitato i Sindaci degli Enti interessati a fornire eventuali osservazioni sullo schema di proposta di legge di cui alla Memoria di Giunta regionale 28 giugno 2022, n. M3;

ATTESO CHE non sono pervenute osservazioni al suddetto schema di proposta di legge;

VISTA l’allegata proposta di legge regionale recante “Promozione di procedure di semplificazione e reingegnerizzazione dei processi amministrativi. Attribuzione di funzioni amministrative a Roma Capitale e ai comuni capoluogo di provincia della Regione” che consta di n. 15 articoli e che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

VISTA la nota prot. n. 757687 del 1° agosto 2022 con cui l'Ufficio legislativo comunica che, ai sensi dell'articolo 65, comma 5 bis, del regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 "Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale" e successive modifiche, ha effettuato il coordinamento formale e sostanziale della proposta di legge regionale avente ad oggetto "Promozione di procedure di semplificazione e reingegnerizzazione dei processi amministrativi. Attribuzione di funzioni amministrative a Roma Capitale e ai comuni capoluogo di provincia della Regione";

VISTA la relazione illustrativa dell'Assessore al Turismo, Enti Locali, Sicurezza Urbana, Polizia Locale e Semplificazione Amministrativa (Allegato A) e la relazione tecnica del Direttore della direzione regionale Bilancio, Governo societario, Demanio e Patrimonio (Allegato B), allegate alla suddetta proposta di legge regionale;

RITENUTO pertanto di adottare e sottoporre all'esame del Consiglio regionale l'unita proposta di legge regionale, che consta di n. 15 articoli, recante "Promozione di procedure di semplificazione e reingegnerizzazione dei processi amministrativi. Attribuzione di funzioni amministrative a Roma Capitale e ai comuni capoluogo di provincia della Regione", corredata di una relazione illustrativa dell'Assessore al Turismo, Enti Locali, Sicurezza Urbana, Polizia Locale e Semplificazione Amministrativa e di una relazione tecnica del Direttore della direzione regionale Bilancio, Governo societario, Demanio e Patrimonio, parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;

DELIBERA

per le motivazioni di cui in premessa che integralmente si richiamano:

- di adottare e sottoporre all'esame del Consiglio regionale l'unita proposta di legge regionale, che consta di n. 15 articoli, recante "Promozione di procedure di semplificazione e reingegnerizzazione dei processi amministrativi. Attribuzione di funzioni amministrative a Roma Capitale e ai comuni capoluogo di provincia della Regione", corredata:
 - di una relazione illustrativa dell'Assessore al Turismo, Enti Locali, Sicurezza Urbana, Polizia Locale e Semplificazione Amministrativa (Allegato A);
 - di una relazione tecnica del Direttore della direzione regionale Bilancio, Governo societario, Demanio e Patrimonio (Allegato B),

parti integranti e sostanziali della presente deliberazione.

La presente deliberazione è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

Proposta di legge regionale recante:

“Promozione di procedure di semplificazione e reingegnerizzazione dei processi amministrativi. Attribuzione di funzioni amministrative a Roma Capitale e ai comuni capoluogo di provincia della Regione”

Art. 1

(Finalità)

1. La presente legge promuove l'adozione di procedure di semplificazione e di reingegnerizzazione dei processi amministrativi ai sensi dell'articolo 6 del decreto-legge 9 giugno 2021 n. 80 (Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia) e successive modifiche.

2. Sulla base dei principi costituzionali di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, la presente legge disciplina, altresì, l'attribuzione, nelle materie di competenza regionale, di funzioni amministrative a Roma Capitale e ai comuni capoluogo di provincia della Regione.

Art. 2

(Comitato paritetico Regione Lazio-Roma Capitale)

1. Al fine di monitorare l'effettiva attribuzione delle funzioni previste dalla presente legge e di individuare le ulteriori forme di autonomia da conferire a Roma Capitale è istituito il Comitato paritetico Regione Lazio - Roma Capitale, quale organismo di impulso, analisi e consultazione interistituzionale.

2. Il Comitato di cui al comma 1 è composto dal Sindaco di Roma Capitale o suo delegato, dal Presidente della Regione o suo delegato, dal Direttore generale di Roma Capitale, dal Direttore generale della Giunta regionale.

3. Il Comitato disciplina il proprio funzionamento e, in particolare, le modalità di convocazione e la cadenza delle sedute, con apposito regolamento interno approvato a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

4. L'istituzione del Comitato di cui al comma 1 non comporta oneri a carico del bilancio regionale e la partecipazione allo stesso è a titolo gratuito.

Art. 3

(Semplificazione e reingegnerizzazione dei processi amministrativi)

1. La Giunta regionale promuove l'elaborazione armonizzata, tra la Regione, i rispettivi enti pubblici dipendenti e gli enti locali, degli elenchi di procedure da semplificare e reingegnerizzare ai sensi dell'articolo 6, comma 2, lettera e), del decreto-legge 80/2021 e successive modifiche.

2. Per le finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale, anche tramite il ricorso alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, organizza annualmente una o più conferenze, cui partecipano, tra l'altro, esperti provenienti dalla Regione, dai rispettivi enti pubblici dipendenti, dagli enti locali, dalle rispettive associazioni rappresentative, nonché i principali portatori di interessi e i rappresentanti delle associazioni di categoria, al fine di condividere proposte di semplificazione e reingegnerizzazione dei processi armonizzati in conformità agli obiettivi strategici nazionali.

3. La Regione, i rispettivi enti pubblici dipendenti e gli enti locali, in fase di elaborazione e di aggiornamento dei Piani integrati di attività e organizzazione di cui all'art. 6 del d.l. 80/2021, tengono conto delle proposte di cui al comma 2.

Art. 4

(Governo del territorio)

1. Per le finalità di cui all'articolo 1 della presente legge, Roma Capitale, ferme restando le funzioni ad essa già conferite dalla normativa nazionale e regionale in materia di governo del territorio e di pianificazione urbanistico-edilizia, provvede all'approvazione delle varianti al piano regolatore generale e alle norme tecniche attuative, ivi incluse quelle derivanti dai programmi integrati di intervento di cui alla legge regionale 26 giugno 1997, n. 22 recante "Norme in materia di programmi integrati di intervento per la riqualificazione urbanistica, edilizia ed ambientale del territorio della Regione", le varianti di cui agli articoli 4, commi 1 e 5, 5 e 6 bis della legge regionale 2 luglio 1987, n. 36 recante "Norme in materia di attività urbanistico-edilizia e snellimento delle procedure" e le varianti derivanti dai programmi di rigenerazione urbana di cui all'articolo 2, comma 6 della legge regionale 18 luglio 2017, n. 7 recante "Disposizioni per la rigenerazione urbana e per il recupero edilizio" e successive modifiche, in conformità alla legge 1150/1942 e successive modifiche, secondo le disposizioni di cui ai commi 2 e 3.

2. Le varianti di cui al comma 1 sono adottate dall'Assemblea capitolina, previa consultazione degli enti pubblici e delle organizzazioni sociali, culturali, ambientaliste, economico-professionali e sindacali interessate, garantendo, comunque, idonei processi di partecipazione e informazione dei cittadini. Le varianti adottate sono depositate presso la segreteria comunale in libera visione al pubblico, dandone avviso nei modi stabiliti da Roma Capitale. Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso di deposito, chiunque può presentare osservazioni. Nei successivi sessanta giorni l'Assemblea capitolina si esprime sulle osservazioni presentate e approva le varianti apportando le modifiche conseguenti al recepimento delle osservazioni ritenute accoglibili. Le varianti approvate sono pubblicate sull'Albo pretorio di Roma Capitale, dandone notizia sul relativo sito istituzionale, ed acquistano efficacia il giorno successivo a quello della loro pubblicazione.

3. Le varianti adottate ai sensi del comma 2 sono trasmesse alla Regione entro dieci giorni dal loro deposito presso la segreteria comunale. Qualora, entro i successivi venti giorni, la Regione accerti che le varianti adottate, per la loro portata generale, determinano la modifica delle caratteristiche essenziali dello strumento urbanistico generale o dei relativi criteri di impostazione, ne dà comunicazione a Roma Capitale che riavvia il relativo procedimento di approvazione secondo le disposizioni di cui all'articolo 66bis della l.r. 38/1999.

4. Per le finalità di cui al comma 1, Roma Capitale provvede, altresì, all'approvazione:

- a) dei piani attuativi, dei programmi urbanistici e dei programmi pluriennali di attuazione ai sensi degli articoli 1, 1 bis e 9 della legge regionale n. 36 del 1987 prescindendo dalla trasmissione alla Regione della relativa deliberazione di adozione;
 - b) delle deliberazioni previste agli articoli 3, 4 e 5 della legge regionale n. 7 del 2017, prescindendo dalla trasmissione alla Regione prevista dall'articolo 1, commi 2 e 3, della l.r. 36/1987;
 - c) della variazione dello strumento urbanistico di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 recante "Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008" e successive modifiche, prescindendo dall'assenso della Regione;
 - d) dei progetti per le opere pubbliche o di pubblica utilità comportanti varianti al piano regolatore di cui all'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità", e successive modifiche, prescindendo dalla verifica di cui all'articolo 50-bis della l.r. 38/1999;
 - e) dei regolamenti edilizi o di loro varianti di cui all'articolo 71 della l.r. 38/1999, fermo restando il rispetto dei criteri generali stabiliti dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 70 della l.r. 38/1999, prescindendo dalla verifica di compatibilità prevista dall'articolo 94, comma 1, lettera a), della l.r. 14/1999;
 - f) del programma urbano dei parcheggi di cui all'articolo 6 della legge 24 marzo 1989, n. 122 (Disposizioni in materia di parcheggi, programma triennale per le aree urbane maggiormente popolate, nonché modificazioni di alcune norme del testo unico sulla disciplina della circolazione stradale);
 - g) delle tabelle parametriche per la determinazione dell'incidenza degli oneri di urbanizzazione di cui all'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative regolamentari in materia edilizia).
5. Le deliberazioni di cui ai commi 1 e 4 sono trasmesse alla Regione a fini conoscitivi entro dieci giorni dalla loro approvazione.

Art. 5

(Valutazione ambientale strategica)

1. Sono attribuite a Roma Capitale le funzioni amministrative concernenti la valutazione ambientale strategica di cui alla Parte II del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e successive modifiche, relativa ai programmi e ai piani di cui all'articolo 4, aventi impatti significativi sull'ambiente.

2. Roma Capitale, nell'ambito della rispettiva autonomia organizzativa, individua la struttura cui affidare la funzione di autorità competente ai sensi del d. lgs. n. 152/2006, garantendo, in particolare:

- a) separazione di funzioni rispetto all'autorità procedente;
- b) adeguato grado di autonomia;
- c) competenza in materia di tutela ambientale e di sviluppo sostenibile.

Art. 6

(Aree da destinare a strutture ricettive all'aria aperta)

1. Roma capitale esercita le funzioni amministrative concernenti l'approvazione delle varianti ai propri strumenti urbanistici vigenti relative alle aree da destinare a strutture ricettive all'aria aperta di cui all'articolo 3 della legge regionale 13 agosto 2011, n. 14, nel rispetto dei vincoli di cui alla normativa statale e regionale vigente e della pianificazione territoriale regionale.

Art. 7

(Cave e torbiere)

1. Sono attribuite a Roma Capitale e ai comuni capoluogo di provincia, per i siti estrattivi del proprio territorio, le funzioni e i compiti amministrativi di cui alla legge regionale 6 dicembre 2004, n. 17 (Disciplina organica in materia di cave e torbiere e modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 (Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo) e successive modifiche, concernenti:

- a) il rilascio, la revoca e la sospensione delle autorizzazioni per la coltivazione di cave e torbiere e la vigilanza sul rispetto delle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzatori e nelle relative convenzioni;
- b) l'autorizzazione per le attività di ricerca riguardanti le attività estrattive di cava;
- c) la realizzazione degli interventi per la valorizzazione delle risorse di cave e per il potenziamento delle strutture produttive previsti dagli atti di programmazione regionale;
- d) la realizzazione degli interventi tendenti a migliorare le condizioni di lavoro degli operatori del settore delle attività estrattive, con particolare riguardo alla sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché a qualificare e potenziare le imprese del settore.

2. Per le finalità di cui al comma 1, Roma Capitale e i comuni capoluogo di provincia possono avvalersi della polizia amministrativa della Città metropolitana di Roma Capitale, previa intesa con la Città metropolitana.

3. Per le attività di cui al comma 1 esercitate da Roma Capitale e dai comuni capoluogo di provincia non si applica il disposto di cui agli articoli 61, comma 1, lettera f) della l.r. 14/1999 e 21 della l.r.17/2004.

Art. 8

(Difesa delle coste e manutenzione dei corsi d'acqua)

1. Sono attribuite a Roma Capitale, per il proprio ambito territoriale, le funzioni amministrative relative alla realizzazione delle opere di difesa delle coste di cui all'articolo 7 della legge regionale 11 dicembre 1998, n. 53 (Organizzazione regionale della difesa del suolo in applicazione della legge 18 maggio 1989, n. 183) e successive modifiche.

2. Roma Capitale esercita le funzioni di cui al comma 1 nel rispetto della pianificazione e programmazione regionale di cui all'articolo 13 comma 1, lettera f), della l.r. 53/98 e successive modifiche.

3. Sono attribuite a Roma Capitale, per il proprio ambito territoriale, le funzioni concernenti il servizio pubblico di manutenzione dei corsi d'acqua di cui all'articolo 31 della legge regionale n. 53 del 1998.

Art. 9

(Concessioni relative alle aree demaniali dei fiumi Tevere, Aniene e Velino)

1. Sono attribuite a Roma Capitale le funzioni inerenti alle concessioni di pertinenze idrauliche e di aree fluviali relative alle aree demaniali dei fiumi Tevere e Aniene insistenti sul proprio territorio.
2. Roma Capitale esercita le funzioni di cui al comma 1 nel rispetto delle procedure di cui al regolamento regionale 3 gennaio 2022, n. 1 (Nuova disciplina delle procedure per il rilascio delle concessioni per l'utilizzo del demanio idrico. Abrogazione del regolamento regionale 30 aprile 2014, n. 10 (Disciplina delle procedure per il rilascio delle concessioni di pertinenze idrauliche, aree fluviali, spiagge lacuali e di superfici e pertinenze dei laghi) e successive modifiche.).
3. Spettano a Roma Capitale i proventi derivanti dagli oneri concessori relativi alle concessioni di cui al comma 1.
4. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, Roma Capitale subentra nella gestione dei contratti di concessione in essere.
5. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 del presente articolo si applicano al Comune di Rieti relativamente alle aree del fiume Velino insistenti sul proprio territorio.

Art. 10

(Impianti di distribuzione carburanti e rete di ricarica elettrica)

1. Sono attribuite a Roma Capitale le funzioni di cui agli articoli 4, 5, 6, 7 e 8 della legge regionale 2 aprile, 2001, n. 8 (Nuove norme in materia di impianti di distribuzione di carburanti) e successive modifiche con riguardo al rilascio, rinnovo e trasferimento di concessioni per l'installazione e l'esercizio di impianti di distribuzione di carburanti lungo il Grande Raccordo Anulare (GRA) e tratti o raccordi autostradali interni allo stesso, nonché lungo il tratto autostradale ubicato oltre il GRA ove siano previste entrate da o uscite verso strade consolari poste all'interno del territorio comunale.

2. Sono altresì attribuite a Roma Capitale, per il proprio ambito territoriale, le funzioni previste dalla normativa statale vigente relativamente alle colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici.

3. Resta fermo quanto previsto dalla normativa statale e, in particolare, dall'articolo 1, comma 697, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023), in materia di obbligo per i concessionari autostradali di dotare la propria rete di punti di ricarica elettrica di potenza elevata per gli autoveicoli e dall'articolo 57, commi 14 e 14 bis del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76 (Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale) e successive modifiche, recante disposizioni di semplificazione in materia di infrastrutture di ricarica elettrica.

Art. 11

(Aree naturali protette di Roma Capitale)

1. Le aree naturali protette ricadenti nel territorio di Roma Capitale e gestite, alla data di entrata in vigore della presente legge, dall'Ente regionale Roma Natura ai sensi dell'articolo 40 della legge regionale 6 ottobre 1997, n. 29 (norme in materia di aree protette regionali) e successive modifiche, sono affidate a Roma Capitale, che ne disciplina la relativa gestione nelle forme previste dal proprio ordinamento e nel rispetto dei principi di cui alla l.r. 29/1997. L'Ente regionale Roma Natura è soppresso.

2. Il Presidente della Regione, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nomina un commissario ad acta ai sensi dell'articolo 34 della l.r. 12/2016, incaricato di procedere alla ricognizione delle risorse umane, dei rapporti giuridici e del patrimonio mobiliare ed immobiliare dell'Ente regionale Roma Natura, di redigere il relativo bilancio di liquidazione e di trasmettere tali atti alla Giunta regionale.

3. Entro i successivi sessanta giorni il commissario ad acta incaricato redige il bilancio iniziale di liquidazione dell'Ente regionale Roma Natura e lo trasmette alla Giunta regionale che, entro dieci giorni, lo approva.

4. Nei successivi trenta giorni il commissario ad acta redige il bilancio finale di liquidazione dell'Ente regionale Roma Natura e lo trasmette alla Giunta regionale che, sentite le commissioni consiliari competenti in materia, lo approva con propria deliberazione. Il bilancio finale di liquidazione approvato è pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione.

5. Nei successivi sessanta giorni, la Giunta regionale, sulla base delle risultanze del bilancio di cui al comma 4, con propria deliberazione, sentita Roma Capitale e, per le questioni inerenti al personale, le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, individua:

- a) i criteri, le modalità e le risorse finanziarie per provvedere, nel rispetto della normativa statale vigente in materia, al trasferimento di personale in servizio presso l'Ente regionale Roma Natura a Roma Capitale nella corrispondente categoria di appartenenza e profilo professionale, mantenendo il trattamento giuridico ed economico all'atto del trasferimento;
- b) i beni appartenenti al patrimonio dell'Ente regionale Roma Natura da trasferire a Roma Capitale con decreto del Presidente della Regione, previa sottoscrizione di apposito verbale di consegna.

6. Entro trenta giorni dalla deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 5, il Presidente della Regione, con proprio decreto, dispone il trasferimento a Roma Capitale dei beni patrimoniali nella stessa individuati e dichiara l'estinzione dell'Ente regionale Roma Natura. Alla medesima data Roma Capitale subentra nella titolarità dei rapporti giuridici attivi e passivi già facenti capo all'Ente regionale Roma Natura e il personale individuato ai sensi della lettera a) del comma 5 è trasferito a Roma Capitale.

Art. 12

(Clausola di valutazione degli effetti finanziari)

1. Ai sensi dell'articolo 42 della legge regionale 12 agosto 2020, n. 11 (Legge di contabilità regionale) la Giunta regionale, sulla base del monitoraggio effettuato dalle direzioni regionali competenti per materia, in raccordo con la direzione regionale competente in materia di bilancio, presenta alla commissione consiliare competente in materia di bilancio, con cadenza annuale, una relazione che illustri:

- a) gli obiettivi programmati e le variabili socioeconomiche di riferimento in relazione agli strumenti ed alle misure previste per l'attuazione degli interventi;
- b) l'ammontare delle risorse finanziarie impiegate e di quelle eventualmente disponibili per l'attuazione della presente legge.

Art. 13

(Disposizioni finanziarie)

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 9, commi 3 e 5, all'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge si provvede mediate l'istituzione, nel programma 01 "Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali" della missione 18 "Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali", titoli 1 "Spese correnti" e 2 "Spese in conto capitale", rispettivamente:

- a) del "Fondo per l'attribuzione di funzioni amministrative a Roma Capitale e ai comuni capoluogo di provincia della Regione – parte corrente", la cui autorizzazione di spesa, pari ad euro 250.000,00, per ciascuna annualità 2023 e 2024, è derivante dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2022-2024, a valere sulle medesime annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 "Altri fondi" della missione 20 "Fondi e accantonamenti", titolo 1;
- b) del "Fondo per l'attribuzione di funzioni amministrative a Roma Capitale e ai comuni capoluogo di provincia della Regione – parte in conto capitale", la cui autorizzazione di spesa, pari ad euro 500.000,00, per ciascuna annualità 2023 e 2024, è derivante dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2022-2024, a valere sulle medesime annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 "Altri fondi" della missione 20 "Fondi e accantonamenti", titolo 2.

2. Con deliberazione della Giunta regionale si provvede alla ripartizione delle risorse di cui al comma 1 tra Roma Capitale e gli altri comuni interessati.

Art. 14

(Disposizioni transitorie e finali)

1. Ai procedimenti amministrativi relativi alle funzioni attribuite ai sensi della presente legge, non ancora conclusi alla data della sua entrata in vigore, si applicano le disposizioni vigenti al momento del loro avvio.

2. Fermo restando quanto previsto dalla presente legge, sono fatte salve le disposizioni regionali che disciplinano il conferimento di funzioni in capo a Roma Capitale e ai Comuni capoluogo.

3. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 30 e 31 del d.lgs. 165/2001 in merito al passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse, Roma Capitale e gli altri enti cui sono attribuite specifiche funzioni ai sensi della presente legge, possono utilizzare personale della Regione, con il consenso dei lavoratori interessati, per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo, previa stipula di apposita convenzione ai sensi dell'articolo 1, comma 124, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021).

4. La presente legge, ai sensi dell'articolo 36, comma 4, dello Statuto regionale, non può essere modificata, integrata o derogata se non mediante disposizione espressa.

Art. 15

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul bollettino ufficiale della Regione.

Relazione illustrativa

La presente proposta di legge, come si evince **dall'articolo 1** della stessa, ha come finalità quella di promuovere l'adozione di procedure di semplificazione e di reingegnerizzazione dei processi amministrativi ai sensi dell'articolo 6 del decreto-legge 9 giugno 2021 n. 80 (Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionali all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia) e successive modifiche, nonché quella di disciplinare l'attribuzione, nelle materie di competenza regionale, di funzioni amministrative a Roma Capitale e ai comuni capoluogo di provincia della Regione.

L'art. 2 prevede l'istituzione di un Comitato paritetico Regione Lazio - Roma Capitale, composto dal Sindaco di Roma Capitale o suo delegato, dal Presidente della Regione o suo delegato, dal Direttore generale di Roma Capitale, dal Direttore generale della Giunta regionale, con lo scopo di monitorare l'effettiva attribuzione delle funzioni previste dalla proposta normativa, in un'ottica di confronto interistituzionale. È inoltre previsto che il Comitato adotti un apposito regolamento interno al fine di disciplinare il proprio funzionamento e, in particolare, le modalità di convocazione e la cadenza delle sedute. L'istituzione del Comitato e la partecipazione allo stesso non comportano oneri a carico del bilancio regionale.

L'art. 3 disciplina nel dettaglio l'attività di semplificazione e reingegnerizzazione dei processi amministrativi di cui al citato art. 6 del d.l. 80/2021 e successive modifiche, prevedendo, in particolare, che Giunta regionale, organizzi annualmente una o più conferenze al fine di condividere proposte di semplificazione e reingegnerizzazione dei processi armonizzati in conformità agli obiettivi strategici nazionali. A tali conferenze partecipano, tra l'altro, esperti provenienti dalla Regione, dai rispettivi enti pubblici dipendenti, dagli enti locali, dalle rispettive associazioni rappresentative, nonché i principali portatori di interessi e i rappresentanti delle associazioni di categoria. Delle proposte emerse la Regione i rispettivi enti pubblici dipendenti e gli enti locali tengono conto in fase di predisposizione e aggiornamento dei Piani integrati di attività e organizzazione previsti dal suddetto decreto-legge.

All'art. 4, per le finalità di cui all'articolo 1, tramite una revisione della normativa regionale già recante funzioni amministrative in materia di governo del territorio in capo ai comuni, si propone un rafforzamento di specifiche funzioni amministrative in capo a Roma Capitale, nell'ambito dei procedimenti finalizzati alla definizione o variazione della strumentazione urbanistica e all'assunzione dei relativi atti di approvazione. Al comma 1, in particolare, viene attribuita a Roma Capitale la competenza ad approvare le varianti al piano regolatore generale, incluse le relative norme tecniche di attuazione e le varianti derivanti dai programmi integrati di intervento di cui alla l.r. 22/1997, le varianti previste dagli artt. 4, commi 1 e 5, 5 e 6 bis della l.r. 36/1987 e le varianti derivanti dai programmi di rigenerazione urbana di cui all'art. 2, comma 6, della l.r. 7/2017. Il relativo procedimento di adozione e approvazione da parte dell'Assemblea Capitolina viene disciplinato dettagliatamente al comma 2 e al comma 3. Al comma 3 si prevede, in particolare, la trasmissione alla Regione, da parte di Roma Capitale, della variante adottata dall'Assemblea Capitolina entro dieci giorni dal deposito presso la segreteria comunale, affinché la Regione medesima verifichi che le varianti adottate non

abbiano portata generale tale da comportare una modifica delle caratteristiche essenziali dello strumento urbanistico generale o dei relativi criteri di impostazione, prevedendo in caso si accertino le suddette modifiche allo strumento urbanistico generale, l'obbligo in capo a Roma Capitale di riavviare il relativo procedimento di approvazione secondo le disposizioni di cui all'articolo 66 bis della l.r. 38/1999. La Regione, pertanto, si spoglia, in favore di Roma Capitale, dei poteri approvativi di tali strumenti urbanistici, ad eccezione dell'approvazione di varianti aventi carattere generale o idonee ad incidere sulle caratteristiche essenziali del piano o sui relativi criteri di impostazione per le quali continua ad applicarsi il procedimento disciplinato all'articolo 66 bis della l.r. 38/1999, così come previsto al suddetto comma 3. Al comma 4, inoltre, vengono inclusi nella completa ed autonoma sfera approvativa di competenza di Roma Capitale una serie di strumenti e deliberazioni, quali i piani attuativi, i programmi urbanistici e i programmi pluriennali di attuazione di cui agli artt. 1, 1 bis e 9 della l.r. 36/1987, le deliberazioni di cui agli artt. 3, 4 e 5 della l.r. 7/2017, le variazioni allo strumento urbanistico previste dall'art. 8 del d.P.R. 160/2010 e dall'art. 19 del D.P.R. 327/2001, i regolamenti edilizi, il programma urbano dei parcheggi di cui all'art. 6 della legge 122/1989, le tabelle parametriche per la determinazione dell'incidenza degli oneri di urbanizzazione di cui all'art. 16 d.P.R. 380/2001. Infine, al comma 5 è previsto l'obbligo in capo a Roma Capitale di trasmissione alla Regione, a fini conoscitivi, delle deliberazioni di approvazione di cui ai commi 1 e 4.

Le previsioni dell'**articolo 5** risultano strettamente connesse al rafforzamento delle funzioni di Roma Capitale disposto con l'articolo 4 in materia urbanistica. Con esse si attribuisce, infatti, a Roma capitale la competenza in ordine alle funzioni amministrative concernenti la valutazione ambientale strategica relativa ai programmi e ai piani di cui all'articolo 4, aventi impatti significativi sull'ambiente. A tal fine Roma Capitale, nell'ambito della rispettiva autonomia organizzativa, dovrà individuare la struttura cui affidare la funzione di autorità competente ai sensi del d. lgs. n. 152/2006, garantendo, in particolare: separazione di funzioni rispetto all'autorità procedente, adeguato grado di autonomia e competenza in materia di tutela ambientale e di sviluppo sostenibile.

L'**art. 6** completa il quadro delle disposizioni vertenti in materia urbanistica, attribuendo a Roma Capitale dell'esercizio delle funzioni amministrative concernenti l'approvazione delle varianti ai propri strumenti urbanistici vigenti relative alle aree da destinare a strutture ricettive all'aria aperta, nel rispetto dei vincoli di cui alla normativa statale e regionale vigente e della pianificazione territoriale regionale.

Con l'**art. 7** si prevede l'attribuzione a Roma capitale e ai comuni capoluogo di provincia per i siti estrattivi del proprio territorio, delle funzioni e dei compiti amministrativi di cui alla legge regionale 6 dicembre 2004, n. 17 in materia di cave e torbiere, concernenti:

- a) il rilascio, la revoca e la sospensione delle autorizzazioni per la coltivazione di cave e torbiere e la vigilanza sul rispetto delle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzatori e nelle relative convenzioni;
- b) l'autorizzazione per le attività di ricerca riguardanti le attività estrattive di cava;
- c) la realizzazione degli interventi per la valorizzazione delle risorse di cave e per il potenziamento delle strutture produttive previsti dagli atti di programmazione regionale;

- d) la realizzazione degli interventi tendenti a migliorare le condizioni di lavoro degli operatori del settore delle attività estrattive, con particolare riguardo alla sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché a qualificare e potenziare le imprese del settore.

È altresì previsto che gli enti in questione, per lo svolgimento delle suddette funzioni, possano avvalersi della polizia amministrativa della Città metropolitana di Roma Capitale, previa intesa con la stessa. Infine, si specifica che per le funzioni attribuite non si applica la normativa regionale che prevede la possibilità di presentare ricorsi amministrativi alla Regione contro i provvedimenti comunali di diniego o revoca dell'autorizzazione.

Con l'**articolo 8** vengono attribuite a Roma Capitale, con riferimento al proprio ambito territoriale, funzioni in materia di difesa delle coste e di manutenzione dei corsi d'acqua.

In particolare, sono attribuite a Roma Capitale, nel rispetto degli atti di pianificazione e programmazione regionale, le opere di difesa delle coste di cui all'articolo 7 della l.r. 53/1998 che hanno ad oggetto la protezione di abitati e di importanti infrastrutture costiere, il contenimento dei processi erosivi e la ricostituzione delle spiagge anche attraverso ripascimenti artificiali e la rinaturalizzazione della fascia costiera, la tutela e la ricostituzione della duna litoranea.

Sono, altresì, attribuite a Roma Capitale le funzioni concernenti il servizio pubblico di manutenzione dei corsi d'acqua ai sensi dell'articolo 31 della l.r. 53/1998.

L'**articolo 9** attribuisce a Roma Capitale le funzioni inerenti alle concessioni di pertinenze idrauliche e di aree fluviali relative alle aree demaniali dei fiumi Tevere e Aniene insistenti sul proprio territorio. Parimenti, sono attribuite al Comune di Rieti le funzioni inerenti alle concessioni di pertinenze idrauliche e di aree fluviali relative alle aree demaniali del fiume Velino insistenti nel proprio territorio. Al fine di consentire l'esercizio delle funzioni attribuite e la valorizzazione dei tratti urbani dei fiumi Tevere, Aniene e Velino, a Roma Capitale e al Comune di Rieti sono attribuiti anche i proventi derivanti dagli oneri concessori relativi alle concessioni.

L'**art. 10** disciplina l'attribuzione a Roma Capitale di alcune funzioni di cui alla l.r. 2 aprile 2001, n. 8, ed in particolare quelle relative al rilascio, al rinnovo e al trasferimento di concessioni per l'installazione e l'esercizio di impianti di distribuzione di carburanti lungo il Grande Raccordo Anulare (GRA) e tratti o raccordi autostradali interni allo stesso, nonché lungo il tratto autostradale ubicato oltre il GRA ove siano previste entrate da o uscite verso strade consolari poste all'interno del territorio comunale. Vengono altresì attribuite a Roma Capitale, per il proprio ambito territoriale, le funzioni previste dalla normativa statale vigente relativamente alle colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici.

L'**art. 11** dispone l'affidamento in gestione a Roma Capitale delle aree naturali protette attualmente gestite dall'Ente regionale Roma Natura. Si tratta di aree naturali integralmente ricadenti nel territorio di Roma Capitale, che la stessa sarà chiamata a gestire nelle forme previste dal proprio ordinamento e nel rispetto dei principi di cui alla l.r. 29/1997. Conseguentemente, l'articolo prevede la soppressione dell'ente regionale secondo un procedimento articolato che, tra l'altro, determinerà il trasferimento di necessarie risorse finanziarie, patrimoniali e umane a Roma Capitale.

L'**art. 12** disciplina la clausola di valutazione degli effetti finanziari ai sensi dell'articolo 42 della l.r. 11/2020, prevedendo che la Giunta regionale, sulla base del monitoraggio effettuato

dalle direzioni regionali competenti per materia, in raccordo con la direzione regionale competente in materia di bilancio, presenti alla commissione consiliare competente in materia di bilancio, con cadenza annuale, una apposita relazione.

L'art. 13 detta le disposizioni finanziarie, prevedendo, peraltro, che alla ripartizione delle risorse tra Roma Capitale e gli altri comuni interessati provveda la Giunta regionale con propria deliberazione.

Con l'art. 14 vengono dettate disposizioni transitorie e finali. In particolare, si stabilisce che ai procedimenti amministrativi relativi alle funzioni attribuite ai sensi della legge, non ancora conclusi alla data della sua entrata in vigore, si applicano le disposizioni vigenti al momento del loro avvio. Inoltre, si precisa che salvo quanto previsto dalla nuova normativa, sono fatte salve le disposizioni regionali vigenti che disciplinano il conferimento di funzioni in capo a Roma Capitale e ai Comuni capoluogo.

Con riferimento al personale necessario per lo svolgimento delle funzioni attribuite ai sensi della proposta di legge, il comma 3 prevede che, ferma restando la disciplina vigente in merito al passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse (articoli 30 e 31 del d.lgs. 165/2001), Roma Capitale e gli altri enti cui sono attribuite specifiche funzioni ai sensi della presente proposta, possono utilizzare personale della Regione, con il consenso dei lavoratori interessati, per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo, previa stipula di apposita convenzione ai sensi dell'articolo 1, comma 124, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021). Infine, si stabilisce che la legge, non può essere modificata, integrata o derogata se non mediante disposizione espressa ai sensi dell'articolo 36, comma 4, dello Statuto regionale.

L'art. 15 disciplina l'entrata in vigore della legge regionale a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul bollettino ufficiale della Regione.

Valentina Corrado

Assessore al Turismo, Enti Locali, Sicurezza Urbana, Polizia Locale e Semplificazione Amministrativa della Regione Lazio

Proposta di legge regionale, recante: “Promozione di procedure di semplificazione e reingegnerizzazione dei processi amministrativi. Attribuzione di funzioni amministrative a Roma Capitale e ai comuni capoluogo di provincia della Regione”.

Relazione tecnica

La presente relazione tecnica è redatta ai sensi dell’articolo 40 della l.r. n. 11/2020 e nel rispetto della normativa vigente in materia.

➤ *Informazioni generali*

La PL in oggetto, di iniziativa della Giunta regionale, reca disposizioni volte a promuovere l’adozione di procedure di semplificazione e di reingegnerizzazione dei processi amministrativi ai sensi dell’articolo 6 del D.L. n. 80/2021 e successive modifiche¹, disciplinando l’attribuzione, nelle materie di competenza regionale, di funzioni amministrative a Roma Capitale e ai comuni capoluogo di provincia della Regione; per le finalità predette, è prevista l’istituzione del Comitato paritetico Regione Lazio - Roma Capitale, quale organismo di impulso, analisi e consultazione interistituzionale.

Come si ricorderà, ai sensi della normativa statale predetta, è prevista l’adozione del Piano integrato di attività e organizzazione che, alla luce delle disposizioni di cui alla presente PL (articolo 3), dovrà tenere conto anche delle proposte condivise di semplificazione e reingegnerizzazione dei processi armonizzati pervenute a seguito delle conferenze da organizzarsi annualmente, alle quali possono partecipare esperti provenienti dalla Regione e dai rispettivi enti pubblici dipendenti, dagli enti locali, dalle associazioni rappresentative, nonché i principali portatori di interessi e i rappresentanti delle associazioni di categoria.

¹ Ai sensi dell’articolo 6, commi 1 e 2, del D.L. n. 80/2021: “1. Per assicurare la qualità e la trasparenza dell’attività amministrativa e migliorare la qualità dei servizi ai cittadini e alle imprese e procedere alla costante e progressiva semplificazione e reingegnerizzazione dei processi anche in materia di diritto di accesso, le pubbliche amministrazioni, con esclusione delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative, di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con più di cinquanta dipendenti, entro il 31 gennaio di ogni anno adottano il Piano integrato di attività e organizzazione, di seguito denominato Piano, nel rispetto delle vigenti discipline di settore e, in particolare, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e della legge 6 novembre 2012, n. 190.

2. Il Piano ha durata triennale, viene aggiornato annualmente e definisce: a) gli obiettivi programmatici e strategici della performance secondo i principi e criteri direttivi di cui all’articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, stabilendo il necessario collegamento della performance individuale ai risultati della performance organizzativa; b) la strategia di gestione del capitale umano e di sviluppo organizzativo, anche mediante il ricorso al lavoro agile, e gli obiettivi formativi annuali e pluriennali, finalizzati ai processi di pianificazione secondo le logiche del project management, al raggiungimento della completa alfabetizzazione digitale, allo sviluppo delle conoscenze tecniche e delle competenze trasversali e manageriali e all’accrescimento culturale e dei titoli di studio del personale, correlati all’ambito d’impiego e alla progressione di carriera del personale; c) compatibilmente con le risorse finanziarie riconducibili al piano triennale dei fabbisogni di personale, di cui all’ articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, gli strumenti e gli obiettivi del reclutamento di nuove risorse e della valorizzazione delle risorse interne, prevedendo, oltre alle forme di reclutamento ordinario, la percentuale di posizioni disponibili nei limiti stabiliti dalla legge destinata alle progressioni di carriera del personale, anche tra aree diverse, e le modalità di valorizzazione a tal fine dell’esperienza professionale maturata e dell’accrescimento culturale conseguito anche attraverso le attività poste in essere ai sensi della lettera b), assicurando adeguata informazione alle organizzazioni sindacali; d) gli strumenti e le fasi per giungere alla piena trasparenza dei risultati dell’attività e dell’organizzazione amministrativa nonché per raggiungere gli obiettivi in materia di contrasto alla corruzione, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia e in conformità agli indirizzi adottati dall’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) con il Piano nazionale anticorruzione; e) l’elenco delle procedure da semplificare e reingegnerizzare ogni anno, anche mediante il ricorso alla tecnologia e sulla base della consultazione degli utenti, nonché la pianificazione delle attività inclusa la graduale misurazione dei tempi effettivi di completamento delle procedure effettuata attraverso strumenti automatizzati; f) le modalità e le azioni finalizzate a realizzare la piena accessibilità alle amministrazioni, fisica e digitale, da parte dei cittadini ultrasessantacinquenni e dei cittadini con disabilità; g) le modalità e le azioni finalizzate al pieno rispetto della parità di genere, anche con riguardo alla composizione delle commissioni esaminatrici dei concorsi.”.

Proposta di legge regionale, recante: “Promozione di procedure di semplificazione e reingegnerizzazione dei processi amministrativi. Attribuzione di funzioni amministrative a Roma Capitale e ai comuni capoluogo di provincia della Regione”.

Per quel che concerne l’attribuzione delle funzioni, è stabilito quanto segue:

- a) all’articolo 4 della PL, si dispone in riferimento alle procedure amministrative in materia di urbanistica e governo del territorio, conferendo a Roma Capitale la competenza nell’approvazione delle varianti al piano regolatore generale e alle norme tecniche attuative, ivi incluse quelle derivanti dai programmi integrati di intervento di cui alla l.r. n. 22/1997 (Norme in materia di programmi integrati di intervento per la riqualificazione urbanistica, edilizia ed ambientale del territorio della Regione), le varianti di cui agli articoli 4, commi 1 e 5, 5 e 6 bis della l.r. n. 36/1987 (Norme in materia di attività urbanistico–edilizia e snellimento delle procedure) e le varianti derivanti dai programmi di rigenerazione urbana di cui all’articolo 2, comma 6 l.r. n. 7/2017. Sono previste ulteriori funzioni da attribuire a Roma Capitale, ai sensi del comma 4 del medesimo articolo 4.
- b) agli articoli 5 e 6 della PL, a corredo delle disposizioni in materia di urbanistica e governo del territorio, si dispone in riferimento alle funzioni conferite a Roma Capitale concernenti le procedure amministrative relative, rispettivamente, alla valutazione ambientale strategica di cui alla parte II del d.lgs. n. 152/2006 (Norme in materia ambientale), riguardante i programmi e i piani di cui all’articolo 4 della PL, aventi impatti significativi sull’ambiente, ed all’approvazione delle varianti agli strumenti urbanistici vigenti di Roma Capitale riguardanti le aree da destinare a strutture ricettive all’aria aperta di cui all’articolo 3 della legge l.r. n. 14/2011, nel rispetto dei vincoli di cui alla normativa statale e regionale vigente e della pianificazione territoriale regionale;
- c) all’articolo 7 della PL, si dispone in riferimento alle funzioni conferite a Roma Capitale ed ai comuni capoluogo di provincia, per i siti estrattivi del proprio territorio, di cui alla l.r. n. 17/2004 (Disciplina organica in materia di cave e torbiere e modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 (Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo) e successive modifiche, concernenti: a) il rilascio, la revoca e la sospensione delle autorizzazioni per la coltivazione di cave e torbiere e la vigilanza sul rispetto delle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzatori e nelle relative convenzioni; b) l’autorizzazione per le attività di ricerca riguardanti le attività estrattive di cava; c) la realizzazione degli interventi per la valorizzazione delle risorse di cave e per il potenziamento delle strutture produttive previsti dagli atti di programmazione regionale; d) la realizzazione degli interventi tendenti a migliorare le condizioni di lavoro degli operatori del settore delle attività estrattive, con particolare riguardo alla sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché a qualificare e potenziare le imprese del settore;
- d) all’articolo 8 della PL, si dispone in riferimento alle funzioni conferite a Roma Capitale, relative al proprio ambito territoriale, in materia di difesa delle coste e di manutenzione dei corsi d’acqua, con particolare riferimento alle opere di difesa delle coste di cui all’articolo 7 della l.r. n. 53/1998 (Organizzazione regionale della difesa del suolo in applicazione della legge 18 maggio 1989, n. 183), che hanno ad oggetto la protezione di abitati e di importanti infrastrutture costiere, il contenimento dei processi erosivi e la ricostituzione delle spiagge anche attraverso ripascimenti artificiali e la rinaturalizzazione della fascia costiera, la tutela e la ricostituzione della duna litoranea. Inoltre, sono attribuite a Roma Capitale le funzioni concernenti il servizio pubblico di manutenzione dei corsi d’acqua ai sensi dell’articolo 31 della l.r. n. 53/1998;
- e) all’articolo 9 della PL, si dispone in riferimento alle funzioni conferite a Roma Capitale concernenti le concessioni di pertinenze idrauliche e di aree fluviali relative alle aree demaniali dei fiumi Tevere e Aniene insistenti sul proprio territorio. Parimenti, sono attribuite al Comune di Rieti le funzioni inerenti

Proposta di legge regionale, recante: “Promozione di procedure di semplificazione e reingegnerizzazione dei processi amministrativi. Attribuzione di funzioni amministrative a Roma Capitale e ai comuni capoluogo di provincia della Regione”.

alle concessioni di pertinenze idrauliche e di aree fluviali relative alle aree demaniali del fiume Velino insistenti nel proprio territorio. Al fine di consentire l’esercizio delle funzioni attribuite e la valorizzazione dei tratti urbani dei fiumi Tevere, Aniene e Velino, a Roma Capitale e al Comune di Rieti sono attribuiti anche i proventi derivanti dagli oneri concessori relativi alle concessioni;

- f) all’articolo 10 della PL, si dispone in riferimento ad alcune funzioni conferite a Roma Capitale di cui alla l.r. n. 8/2001, in particolare quelle relative al rilascio, al rinnovo e al trasferimento di concessioni per l’installazione e l’esercizio di impianti di distribuzione di carburanti lungo il Grande Raccordo Anulare (GRA) e tratti o raccordi autostradali interni allo stesso, nonché lungo il tratto autostradale ubicato oltre il GRA ove siano previste entrate da o uscite verso strade consolari poste all’interno del territorio comunale. Vengono altresì attribuite a Roma Capitale, per il proprio ambito territoriale, le funzioni previste dalla normativa statale vigente relativamente alle colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici;
- g) all’articolo 11 della PL, si dispone in relazione all’affidamento in gestione a Roma Capitale delle aree naturali protette attualmente gestite dall’Ente regionale Roma Natura. Si tratta di aree naturali integralmente ricadenti nel territorio di Roma Capitale, che la stessa sarà chiamata a gestire nelle forme previste dal proprio ordinamento e nel rispetto dei principi di cui alla l.r. n. 29/1997. Conseguentemente, l’articolo prevede la soppressione dell’ente regionale secondo un procedimento articolato che, tra l’altro, determinerà il trasferimento di necessarie risorse finanziarie, patrimoniali e umane Roma Capitale. È prevista la nomina di un commissario ad acta ai sensi dell’articolo 34 della l.r. 12/2016, incaricato di procedere alla ricognizione delle risorse umane, dei rapporti giuridici e del patrimonio mobiliare ed immobiliare dell’Ente regionale Roma Natura, di redigere il relativo bilancio di liquidazione e di trasmettere tali atti alla Giunta regionale.

Infine, all’articolo 14 della PL, concernente le disposizioni transitorie e finali, è stabilito che per lo svolgimento delle funzioni attribuite, ferma restando la disciplina vigente in merito al passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse (articoli 30 e 31 del d.lgs. 165/2001), Roma Capitale e gli altri enti possono utilizzare personale della Regione, con il consenso dei lavoratori interessati, per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d’obbligo, previa stipula di apposita convenzione ai sensi dell’articolo 1, comma 124, della legge n. 145/2018.

➤ *Qualificazione degli oneri finanziari*

Dalla PL in oggetto derivano oneri a carico del bilancio regionale, ascrivibili al titolo 1 della spesa (spese correnti) e al titolo 2 della spesa (spese in conto capitale). L’istituzione del Comitato paritetico Regione Lazio-Roma Capitale, ai sensi dell’articolo 2 della PL, non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

➤ *Quantificazione degli oneri finanziari*

La quantificazione degli oneri finanziari della PL è stata effettuata in via prudenziale, garantendo un primo accantonamento di risorse, tenuto conto delle disponibilità a valere sul bilancio regionale 2022-2024 nell’ambito dei fondi speciali, nonché in considerazione di quelli che saranno gli sviluppi applicativi delle disposizioni contenute nella PL medesima, anche per quel che concerne le disposizioni in materia di

Proposta di legge regionale, recante: “Promozione di procedure di semplificazione e reingegnerizzazione dei processi amministrativi. Attribuzione di funzioni amministrative a Roma Capitale e ai comuni capoluogo di provincia della Regione”.

personale previste ai sensi dell’articolo 14, comma 3, della PL (eventuali convenzioni da stipulare). Le risorse stanziare potranno essere rimodulate ed integrate anche in considerazione dell’apposito monitoraggio della spesa previsto ai sensi dell’apposita clausola di valutazione prevista all’articolo 12

Pertanto, per quel che concerne lo stanziamento di parte corrente, pari ad euro 250 mila per ciascuna annualità 2023 e 2024, da iscriversi nell’apposito fondo, le risorse predette sono destinate a sostenere i Comuni ai quali sono attribuite le funzioni, con particolare riferimento al personale che dovrà essere impiegato, tenuto conto di quanto stabilito ai sensi dell’articolo 14, comma 3, della PL.

Va precisato che il fondo di parte corrente opera per quel che concerne il conferimento delle funzioni di cui agli articoli 4, 5, 6, 8 e 10, tenuto conto che, per quel che concerne l’articolo 7 (Cave e torbiere), l’attribuzione delle funzioni a Roma Capitale ed ai comuni capoluogo comporta anche la totale assegnazione del contributo ambientale previsto all’articolo 15 della l.r. n. 17/2004 (attualmente, le somme derivanti dalla riscossione del contributo per il recupero ambientale sono per l’80 per cento utilizzate dal comune e per il 20 per cento versate dal comune all’entrata del bilancio regionale).

Lo stesso dicasi per quel che concerne le funzioni attribuite ai sensi dell’articolo 9 (Concessioni relative alle aree demaniali dei fiumi Tevere, Aniene e Velino), rispetto alle quali è prevista l’attribuzione a Roma Capitale dei proventi derivanti dai relativi oneri concessori. L’attribuzione totale del contributo, come nel caso dell’articolo 7, e dei proventi, come nel caso dell’articolo 9, garantisce la copertura del conferimento delle funzioni ai Comuni e, nel contempo, non costituisce una minore entrata per la Regione visto il contestuale conferimento delle funzioni medesime ai Comuni interessati.

Per quel che concerne il contributo ambientale di cui all’articolo 15 della l.r. n. 17/2004, ai sensi della normativa vigente versato per il 20 per cento dal comune all’entrata del bilancio regionale, si precisa che, negli ultimi cinque anni, sono stati mediamente versati oltre 80 mila euro annui (attualmente introitati nel capitolo di entrata del bilancio regionale E000341546).

Mentre, per quel che concerne i proventi delle concessioni di cui all’articolo 9 della PL, considerato il “tratto urbano” del fiume Tevere per una lunghezza complessiva pari a 50 km (tratto individuato dal Grande Raccordo Anulare in corrispondenza di Castel Giubileo fino alla foce a mare) ed il corso del fiume Aniene per una lunghezza di circa 15 km (tratto con punto di immissione nel Tevere in corrispondenza del quartiere Nomentano), va precisato che nel primo insistono n. 158 concessioni di pertinenze di demanio idrico, mentre nel secondo n. 3, per un introito complessivo pari a circa 965 mila euro annui (attualmente introitati nel capitolo di entrata del bilancio regionale E0000311512).

A valere sul fondo di parte corrente gravano anche gli oneri derivanti dalle disposizioni di cui all’articolo 3, comma 2, della PL (conferenze annuali per condividere proposte di semplificazione e reingegnerizzazione dei processi armonizzati in conformità agli obiettivi strategici nazionali) ed all’articolo 11, per quel che concerne il compenso del commissario ad acta incaricato di procedere alla ricognizione delle risorse umane, dei rapporti giuridici e del patrimonio mobiliare ed immobiliare dell’Ente regionale Roma Natura (in via di soppressione) e di redigere il relativo bilancio di liquidazione.

Infine, per quanto riguarda, invece, lo stanziamento in conto capitale, pari ad euro 500 mila per ciascuna annualità 2023 e 2024, da iscriversi nell’apposito fondo, le risorse predette sono destinate a sostenere il Comune di Roma Capitale, con particolare riferimento agli interventi per le opere di difesa della costa.

Proposta di legge regionale, recante: “Promozione di procedure di semplificazione e reingegnerizzazione dei processi amministrativi. Attribuzione di funzioni amministrative a Roma Capitale e ai comuni capoluogo di provincia della Regione”.

➤ *Copertura degli oneri finanziari*

Le risorse regionali poste a copertura degli interventi della PL in oggetto, dai quali discendono nuovi e maggiori oneri di parte corrente ed in conto capitale a carico del bilancio regionale, sono pari ad euro 250.000,00, per ciascuna annualità 2023 e 2024, per la parte corrente e ad euro 500.000,00, per la parte in conto capitale.

Le risorse predette confluiscono nei rispettivi fondi da istituirsi nel programma 01 della missione 18, la cui copertura finanziaria è garantita dalla corrispondente riduzione dei fondi speciali di cui al programma 03 della missione 20, titoli 1 e 2 (capitoli di spesa U0000T27501 e U0000T28501), ai sensi dell’articolo 49 del d.lgs. n. 118/2011 e dell’articolo 23 della l.r. n. 11/2020.

I fondi speciali, al momento della presentazione della PL in oggetto, presentano le necessarie disponibilità, nel rispetto della dotazione finanziaria complessiva stabilita ai sensi dell’articolo 4, comma 1, lettere d) ed e), della l.r. n. 21/2021 e successive integrazioni e riduzioni.

➤ *Quadro di riepilogo*

In virtù di quanto sopra, dalla PL in oggetto derivano nuovi e maggiori oneri a carico del bilancio regionale, alla cui copertura finanziaria si provvede come sinteticamente rappresentato negli schemi di riepilogo.

Tabella A

<i>ONERI</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>	<i>2024</i>	<i>Totale 2022-2024</i>
TOTALE COMPLESSIVO	-	€ 750.000,00	€ 750.000,00	€ 1.500.000,00
<i>di cui parte corrente</i>	-	<i>€ 250.000,00</i>	<i>€ 250.000,00</i>	<i>€ 500.000,00</i>
<i>di cui in c/cap.</i>	-	<i>€ 500.000,00</i>	<i>€ 500.000,00</i>	<i>€ 1.000.000,00</i>

Tabella B

<i>ONERI E COPERTURE</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>	<i>2024</i>	<i>Totale 2022-2024</i>
TOTALE COMPLESSIVO	-	€ 750.000,00	€ 750.000,00	€ 1.500.000,00
<i>di cui parte corrente</i>	-	<i>€ 250.000,00</i>	<i>€ 250.000,00</i>	<i>€ 500.000,00</i>
<i>Modalità di copertura oneri di parte corrente</i>				
Fondo speciale (<i>cap. U0000T27501</i>)	-	€ 250.000,00	€ 250.000,00	€ 500.000,00
Altri fondi	-	-	-	-
Riduzione precedenti autorizzazioni di spesa	-	-	-	-
Fondi comunitari o altre assegnazioni	-	-	-	-

Proposta di legge regionale, recante: “Promozione di procedure di semplificazione e reingegnerizzazione dei processi amministrativi. Attribuzione di funzioni amministrative a Roma Capitale e ai comuni capoluogo di provincia della Regione”.

Nuove o maggiori entrate	-	-	-	-
di cui in conto capitale	-	€ 500.000,00	€ 500.000,00	€ 1.000.000,00
<i>Modalità di copertura oneri in conto capitale</i>				
Fondo speciale (cap. U0000T28501)	-	€ 500.000,00	€ 500.000,00	€ 1.000.000,00
Altri fondi	-	-	-	-
Riduzione precedenti autorizzazioni di spesa	-	-	-	-
Fondi comunitari o altre assegnazioni	-	-	-	-
Nuove o maggiori entrate	-	-	-	-

Il Direttore della Direzione regionale

“Bilancio, governo societario, demanio e patrimonio”

DOTT. MARCO MARAFINI

Il Presidente pone ai voti, a norma di legge, il suesteso schema di deliberazione che risulta approvato all'unanimità.

OMISSIS

IL SEGRETARIO
(Maria Genoveffa Boccia)

IL PRESIDENTE
(Nicola Zingaretti)